



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*”;

VISTO l’articolo 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha previsto che “*Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.*”;

VISTO l’articolo 1, comma 862, della legge 27/12/2017, n. 205 che ha stabilito l’incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

CONSIDERATO l’articolo 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, il quale ha stabilito che “*Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.*”;



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TENUTO CONTO dell'articolo 3, comma 3, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, ai sensi del quale *“il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni di cui al comma 2, assicura priorità ai seguenti interventi:*

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;*
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;*
- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;*
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;*
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;*
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;*
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;*
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.”;*

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 4, della succitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, il quale prevede che *“il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:*

- a) tempi di realizzazione degli interventi;*
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;*
- c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;*
- d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;*



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- e) *miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;*
- f) *impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.”;*

CONSIDERATO, altresì, l'articolo 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri con propri decreti individua *“i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni”;*

RICHIAMATO il decreto 10 agosto 2020 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 158 del 2017, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del *“Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni”* di cui all'articolo 3 della medesima legge;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 e il relativo allegato A) che ne costituisce parte integrante, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i *“piccoli Comuni”* che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 158 del 2017, secondo i parametri definiti con il menzionato decreto 10 agosto 2020;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare:

- a. l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;
- b. l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura di selezione dei progetti è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo due fasi, di cui la prima rivolta



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

all'accertamento della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilità, individuati all'articolo 2 del D.P.C.M. in parola; la seconda, rivolta alla selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata allo stesso D.P.C.M. 16 maggio 2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- c. l'articolo 3, comma 3, ai sensi del quale *“Sulla base dell'attività istruttoria svolta, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonché i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà riportare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003”*;
- d. l'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale *“Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi ammessi al finanziamento è effettuato da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi attraverso propri sistemi informativi gestionali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo modalità tecniche dallo stesso definite, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Gli interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017 - riqualificazione piccoli comuni»*;
- e. L'articolo 4, comma 2, ai sensi del quale *“Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili i predetti dati alle amministrazioni interessate in apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009”*;

CONSIDERATO il *“Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”*, pubblicato sul sito internet del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri il 14 luglio 2023, del quale, al fine di garantire la massima pubblicità, è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024 che approva la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 4 e 5, del Bando e individuati in base al nome dell'Ente proponente e al CUP, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 16 maggio 2022;



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il quale prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, "*Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni*", sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 16 maggio 2022, ai sensi del quale, l'individuazione dei progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, risulta propedeutica alla stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, preliminarmente, all'assegnazione delle predette risorse disponibili in favore degli enti promotori, singolarmente o in forma associata, secondo l'ordine di graduatoria di cui al D.P.C.M. 2 agosto 2024, e in base ai criteri individuati dal presente decreto e, contestualmente, di approvare il modello di convenzione da sottoporre agli enti promotori, singolarmente o in forma associata, che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie disponibili sul pertinente capitolo di bilancio n. 7239/1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno con risorse di competenza 2025 pari a euro 10.000.000 e risorse in conto residui di lettera C per un importo pari a euro 134.779.202,00;

CONSIDERATA la nota n. 3338 del 14 ottobre 2025 con la quale il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri rappresenta alle amministrazioni concertanti la pendenza di ricorsi avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria approvata con D.P.C.M. 2 agosto 2024;

TENUTO CONTO che gli interventi oggetto di ricorso avverso il provvedimento di esclusione ammontano a complessivi euro 51.951.224,42, così come risulta dalla tabella allegata alla citata nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3338 del 14 ottobre 2025;

VISTO il verbale della video-conferenza tra il Ministero dell'interno, la Ragioneria generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri svoltasi il 12 novembre 2025 dal quale emerge che le amministrazioni interessate convengono di rimodulare il numero degli enti finanziabili tramite il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, tenendo conto, a titolo cautelativo, del valore degli interventi oggetto di ricorso;



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO che, ove disponibili, ulteriori risorse derivanti dall'utilizzo di strumenti di flessibilità di bilancio, verranno assegnate dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, con propri decreti, a scorrimento della menzionata graduatoria, previa sottoscrizione da parte degli enti promotori del modello di convenzione approvato con il presente decreto;

CONSIDERATO che, con apposito comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, sarà data notizia delle tempistiche e modalità di sottoscrizione del modello di convenzione da parte dell'ente promotore, singolarmente o in forma associata, nonché di eventuali scorrimenti;

CONSIDERATO, altresì, che il contributo in argomento non si applica ai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto l'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini concordati nell'ambito dell'Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. Accordo di Milano), alla partecipazione al riparto di finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale di settore;

VISTO che, ai sensi del punto 1 del successivo Accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Trentino-Alto Adige e le citate Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, a decorrere dall'anno 2023 resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano in difformità dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

RITENUTA la necessità di definire le modalità di monitoraggio che gli enti interessati devono rispettare per richiedere l'erogazione dei contributi;

VISTO l'articolo 158, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

DECRETA

Articolo 1
(Enti beneficiari del contributo)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, "*Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni* ", sono assegnate agli enti promotori dei progetti nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni secondo l'ordine di graduatoria previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024 ed in base alle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello Stato.
2. Sulla base delle risorse disponibili da erogare negli anni 2025-2028, sono finanziati i progetti fino alla posizione 91 della graduatoria approvata con il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, con esclusione dei progetti degli enti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Gli enti promotori, singolarmente o in forma associata, sono tenuti alla sottoscrizione del modello di convenzione approvato dal presente decreto.
4. Per gli enti che hanno presentato domanda di finanziamento in forma associata, il modello di convenzione è sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente capofila.

Articolo 2
(Avviamento dei lavori e monitoraggio degli interventi)

1. L'ente promotore, singolarmente o in forma associata, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i seguenti termini:
 - a. per gli interventi il cui importo è inferiore a 2.500.000 euro, con progettazione esecutiva, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre 2026;
 - b. per gli interventi il cui importo è inferiore a 2.500.000 euro, con progettazione di fattibilità tecnico ed economica o progettazione definitiva ai sensi del decreto legislativo n.50 del 2016, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre 2026;



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- c. per gli interventi il cui importo è superiore a 2.500.000 euro, con progettazione esecutiva, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre 2026;
- d. per gli interventi il cui importo è superiore a 2.500.000 euro, con progettazione di fattibilità tecnico ed economica o progettazione definitiva ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento deve avvenire entro il 31 luglio 2027.

2. I termini di cui al comma 1 sono riferiti all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del primo codice identificativo di gara (CIG) dei lavori stessi.

3. Il controllo sull'affidamento dei lavori è desunto dal corredo informativo del CIG acquisito dalla Banca dati ANAC. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento.

4. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi ammessi al finanziamento è effettuato da parte degli enti promotori degli interventi medesimi attraverso i propri sistemi informativi gestionali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalità tecniche dallo stesso definite, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Gli interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017 - riqualificazione piccoli comuni 2025».

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, il contributo è revocato e le somme già erogate sono recuperate dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota di contributo assegnato.

Articolo 3
(Erogazione del contributo)

1. Il Ministero dell'interno provvede all'erogazione delle risorse, sulla base del seguente ciclo finanziario:

- a) 30% a titolo di anticipo a seguito della sottoscrizione da parte dell'ente promotore del modello di convenzione approvato con il presente decreto (la sottoscrizione nel termine prestabilito equivale alla conferma d'interesse al finanziamento);
- b) 30% all'affidamento dei lavori;
- c) 30% al raggiungimento del 50% dei pagamenti concernenti le spese di cui al quadro economico dell'opera pubblica;



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- d) 10% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

2. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare il contributo assegnato, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente comma, con appositi provvedimenti, a decorrere dal quarto mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

3. Il certificato di collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione, dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

4. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

Articolo 4

(Revoca e mancato rispetto dei tempi di esecuzione)

1. Si procederà alla revoca del contributo, con decreto del Direttore centrale per la finanza locale, nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto, da parte dell'ente promotore, degli impegni assunti tramite la sottoscrizione della convenzione;
- b. mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto;
- c. mancato utilizzo dei sistemi di monitoraggio previsti.

2. In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle opere pubbliche finanziate nell'ambito del presente decreto interministeriale, così come risultanti dal cronoprogramma comunicato in fase di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, all'ente promotore è applicata una sanzione pari al 10% del contributo assegnato, fatte salve le condizioni di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Le sanzioni applicate e le risorse revocate ai sensi del presente articolo, nonché le economie degli interventi conclusi, accertate a seguito di approvazione dell'atto di collaudo o della regolare



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

esecuzione di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per restarne definitivamente acquisite.

Articolo 5

(Controlli)

1. Il Ministero dell'Interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Articolo 6

(Approvazione del modello di convenzione)

1. È approvato il modello di convenzione tra il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e gli enti promotori dei progetti ritenuti ammissibili e finanziabili ai sensi del D.P.C.M. 2 agosto 2024, nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

CONVENZIONE INERENTE AL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 2017, N. 158, PER IL PROGETTO

CUP

VISTO

- la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*”;



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- l'articolo 3 della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, il quale prevede che le risorse del “*Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni*”, siano assegnate agli enti promotori dei progetti nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni;
- il decreto 10 agosto 2020 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del “*Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni*”;
- il D.P.C.M. 23 luglio 2021 e il relativo allegato A) che ne costituisce parte integrante, con il quale sono stati individuati i “*piccoli Comuni*”;
- il D.P.C.M. 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;
- il “*Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni*”, pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023, del quale, al fine di garantire la massima pubblicità, è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023);
- il D.P.C.M. 2 agosto 2024 che approva la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 4 e 5, del Bando e individuati in base al nome dell'Ente proponente e al CUP, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 16 maggio 2022;
- l'articolo 158, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*c.d. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);

CONSIDERATA la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con la sottoscrizione di un modello di convenzione da parte dell'ente promotore;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

_____, in persona del Legale Rappresentante,
_____, nato a _____,
CF _____, quale soggetto promotore e proponente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

1. di aver preso visione della normativa e del decreto in esame e di accettare espressamente ed integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste;
2. di accettare il finanziamento concesso relativo all'intervento di seguito riportato:

CUP	INTERVENTO	IMPORTO CONTRIBUTO

3. di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della domanda di partecipazione al Bando inerente al "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" e di aggiudicare i lavori entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse e di approvazione del presente modello di convenzione, nonché alle condizioni ivi previste;
4. di avviare le attività relative all'intervento, indicato nel progetto, a partire dalla data di sottoscrizione del presente modello di convenzione inerente al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;
5. di impegnarsi a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nel modello di istanza di finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto;
6. al fine di assicurare il rispetto delle condizioni previste nel presente atto, l'ente promotore, singolarmente o in forma associata, si impegna ad osservare i termini e le condizioni individuate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, e a rispettare il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, dichiarato nel momento di



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

applicazione al Bando relativo al Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che ha concorso alla redazione della graduatoria di cui al D.P.C.M. 2 agosto 2024;

7. il soggetto promotore si impegna a garantire il tempestivo monitoraggio finanziario e fisico del progetto ammesso al finanziamento attraverso propri sistemi informativi gestionali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, tramite la trasmissione di dati periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo modalità tecniche dallo stesso definite, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Gli interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017 - riqualificazione piccoli comuni», pena la revoca del contributo;
8. non è consentito, dopo la sottoscrizione del presente Atto, apportare variazioni all'intervento/CUP approvato e ritenuto finanziabile con la graduatoria di cui al D.P.C.M. 2 agosto 2024. In ogni caso, per le varianti in corso d'opera, occorre rispettare le disposizioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
9. è rimessa al Direttore Centrale per la Finanza Locale la facoltà di concedere il differimento dei termini di realizzazione sulla base di richiesta adeguatamente motivata da parte del RUP dell'intervento attestante il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli Appalti).

Ai fini del corretto espletamento degli obblighi sopra rappresentati, il soggetto individuato quale Referente è il/la Dott./Dott.ssa _____, Ufficio _____, Indirizzo e-mail _____, Recapiti telefonici Tel. _____ Cell. _____

L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente e promotore, singolarmente o in forma associata, decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Amministrazione responsabile.

L'ente promotore, singolarmente o in forma associata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le suddette clausole della presente convenzione.

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma, 24 dicembre 2025

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi